



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

DETERMINAZIONE N° 118 DEL 16/10/2026 **PROPOSTA N°726 DEL 15/10/2026 - REGISTRO GENERALE N°515**

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ESERCIZIO DI STABILIMENTI O IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 ART. 272 COMMI 2-3.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

Visti

- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. del 23 febbraio 2012, n. 9/42 e il suo allegato recante "Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- la D.G.R. n. 49/19 del 5 dicembre 2019 "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE)";

Richiamati

- l'art. 272 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", stabilisce che "L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite

prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione”;

- l'art. 272 comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", stabilisce che "Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i

requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all'articolo 269 in caso di modifiche relative all'installazione di impianti o all'avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso”;

- l'art. 272 comma 4 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", stabilisce che "Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”;

Visti

- l'art. 53 della L.R. del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", che stabilisce che le Autorità competenti in materia di provvedimenti autorizzativi in materia di inquinamento atmosferico sono le Province;
- la L.R. 12 aprile 2021, n. 7, "Riforma dell'assetto territoriale della Regione.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”;

- la L.R. 19 luglio 2024, n. 9, “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;
- i Decreti della Presidente della Regione Sardegna n. 48 del 15 maggio 2025 e nn. 50, 51 e 52 del 16 maggio 2025 che sanciscono l’operatività della Provincia del Medio Campidano a far data dal 1° giugno 2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 in data 27.02.2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 27.02.2026 con la quale è stato approvato Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2026/2028;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 20 in data 04.03.2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- il D. Lgs. 18 agosto del 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il Decreto del Presidente della Provincia del Medio Campidano del 29 maggio 2026, n.9, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale per l’Area Ambiente all’Ing. Gianfranco Mulas.;

Dato atto che

con Determinazione n. 42 del 31 ottobre 2025 la Provincia del Medio Campidano aveva già adottato, ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l’esercizio delle sole attività di:

- produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- produzione di conglomerati bituminosi;
- frantumazione di inerti;
- attività di cava.

Considerato che:

si ritiene opportuno aggiornare e integrare la suddetta autorizzazione generale, al fine di ricomprendere in un unico provvedimento le tipologie di impianti e attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto

di dover revocare e sostituire la determinazione n. 42 del 31 ottobre 2025 mediante

l'adozione di una nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, applicabile alle attività individuate nell'Allegato 1 "Elenco attività in deroga", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate.

1. Di revocare la determinazione n. 42 del 31 ottobre 2025;
 2. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'esercizio di stabilimenti o impianti e attività in deroga, riferita alle tipologie di impianti e attività individuate nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto legislativo ed alle ulteriori attività elencate di seguito:
 - stabilimento per la produzione di calcestruzzo preconfezionato;
 - stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi;
 - stabilimento per la frantumazione inerti;
 - stabilimento per la lavorazione di marmi e graniti;
 - stabilimento per la sabbiatura;
 - linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità maggiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e maggiore a 10 m³/ora di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico;
 - stabilimento cave;
 - piccoli cantieri navali in cui si effettuano attività di verniciatura a pennello/rullo con utilizzo di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature;
 - trattamento, manipolazione, trasporto, movimentazione, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti non pericolosi, con capacità e deposito non superiore a 200 t/giorno.
 3. Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
 - Allegato 1_Elenco attività in deroga;
 - Allegato 2_Quadro prescrittivo generale;
 - Allegato 3_Quadro prescrittivo per le attività di cui all'Allegato 1;
-

- Allegato 4_Schema della domanda di adesione in via generale;
- Allegato 5_Allegato DGR 20-17 del 19.05.2010_tariffe oneri istruttoria emissioni.

4. Di stabilire quanto segue:

4.1 possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i titolari che intendono attivare le seguenti procedure:

- installazione di un nuovo stabilimento;
- modifica dello stabilimento;
- aggiornamento dell'autorizzazione;
- trasferimento dello stabilimento;
- regolarizzazione dell'attività esistente priva di autorizzazione;
- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- voltura dell'autorizzazione.

4.2 i titolari delle attività economiche e produttive di beni e servizi definite dall'art. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 49/19 del 5 dicembre 2019, che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ricomprese nell'Allegato 1_Elenco attività in deroga" devono presentare richiesta tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto, compilando l'Allegato A12 del SUAPE e presentando la documentazione indicata nell'Allegato 4; qualora le attività non rientrassero nella definizione dell'art. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 49/19 del 5 dicembre 2019, i titolari sono tenuti a presentare l'istanza alla Provincia del Medio Campidano almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto in conformità a quanto indicato nell'Allegato 4.

4.3 ai sensi dell'art. 272 c. 3 del D. Lgs. 152/2006:

- l'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni pervenute da parte del Comune, dell'ARPA, della ASL territorialmente competente o di altri enti;

- l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai 15 anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

4.4 ogni eventuale modifica della ragione sociale degli aderenti all'autorizzazione di carattere generale deve essere preventivamente comunicata al SUAPE di competenza o, nel caso le attività non rientrassero nella definizione dell'art. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 49/19 del 5 dicembre 2019, direttamente alla Provincia del Medio Campidano;

4.5 l'adesione all'autorizzazione di carattere generale non esime il titolare dall'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o certificazione eventualmente necessari in materia urbanistico-edilizia e negli altri ambiti di competenza degli enti interessati, né dall'obbligo di rispettare le vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili all'attività;

4.6 in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente;

4.7 per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006.

5. Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAS ed alla RAS – Assessorato Difesa dell'Ambiente;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o il ricorso al Capo dello Stato rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla sua notifica ovvero dalla sua conoscenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio online della Provincia del Medio Campidano in conformità al D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- Allegato 1_Elenco attività in deroga;
- Allegato 2_Quadro prescrittivo generale;
- Allegato 3_Quadro prescrittivo per le attività di cui all'Allegato 1;
- Allegato 4_Schema della domanda di adesione in via generale;
- Allegato 5_Allegato DGR 20-17 del 19.05.2010_tariffe oneri istruttoria emissioni.

Lì, 16/10/2026

IL DIRIGENTE D'AREA

Gianfranco Mulas



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 726**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Rifiuti ed Emissioni in atmosfera**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ESERCIZIO DI STABILIMENTI O IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 ART. 272 COMMI 2-3.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/10/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Etzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate